



45

*W*

lia. In effetti, il regolamento dell'appalto tra l'INA e l'Assitalia fu definito soltanto nel 1948 e da tale circostanza il Cesserini deduce la tesi che egli ignorava del tutto l'esistenza dell'appalto e che riteneva quindi del tutto autonoma l'opera prestata per i rami danni con diritto ai relativi compensi.

Costituito il contraddittorio, gli Enti convenuti hanno opposto che l'attività della Rappresentanza in Spagna faceva capo all'INA, anche per i rami danni avendo l'INA stesso assunto in appalto la gestione dei rami di competenza delle Assicurazioni d'Italia. La procura quindi conferita dalla detta Società al rag. Cesserini non derivava da un rapporto autonomo di mandato ma costituiva il mezzo necessario per consentire al rappresentante generale dell'INA di esercitare le funzioni connesse alla gestione appaltata (danni). In particolare la difesa dell'INA opponeva che il Cesserini, avendo svolto l'incarico nell'ambito di una prestazione d'opera subordinata, il cui oggetto si riferiva integralmente all'INA, che aveva fatto